



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti", come modificati dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2015, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2015 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell'anno 2015, per i redditi riguardanti il periodo d'imposta 2014;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 febbraio 2015, concernente l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l'opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta



## Art. 1

*(Attività di assistenza fiscale per l'anno 2015)*

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 23 luglio 2015, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri



IL PRESENTE DECRETO COSTITUISCE COPIA  
CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO  
PRESSO QUESTO UFFICIO ED È COMPOSTO  
DA NR. 2 PAGINE

ROMA IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO

1 - LUG. 2015

